



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 del 23/07/2020

ORIGINALE

OGGETTO: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **Luglio** alle ore **18:30**, convocato con le prescritte modalità, in videoconferenza - visto il Decreto Sindacale n. 8, misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

GIOVANNINI MONIA	P	VOGLI MASSIMILIANO	A
FELICANI MAURA	P	TARTARI LUCA	A
PANCALDI ALESSIA	P	ROMEO MARIO	A
CARLOTTI LUCA	P	MAZZINI SARA	A
DALLE DONNE FABIO	P		
LAMBERTINI FRANCESSO	P		
GHEDUZZI MARCO	P		
FIORINI MORENO	P		
GUERCIO SALVATORE	P		

Totale presenti: **9**

Totale assenti: **4**

Sono presenti gli Assessori Esterni: .

Assenti giustificati i signori: VOGLI MASSIMILIANO, TARTARI LUCA, ROMEO MARIO, MAZZINI SARA.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, **CRISO MARIO**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **GIOVANNINI MONIA** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 Regolamento Consiglio Comunale):

GUERCIO SALVATORE
LAMBERTINI FRANCESCO
FIORINI MORENO

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Consiglieri presenti e votanti n. 9

IL CONSIGLIO

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 31/07/2014 e SSMM e vista in particolare la delibera C.C. n. 13 del 07/05/2020;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto regolamento in ragione:

a) dell'intervenuta abrogazione della IUC, disposta dall'art.1 comma 738 della L.160/19 : pur non riguardando - per espressa previsione di legge (commi 738 e 780) - la tassa sui rifiuti (TARI) e la relativa disciplina normativa, tale abrogazione impone di revisionare il titolo del regolamento in oggetto al fine di eliminare ogni riferimento all'estinta IUC lasciando unicamente il riferimento alla TARI;

b) dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare, il comma 792, a mente del quale "...Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni...": a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. [...] ..."; b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale [...] di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e precisato che tale dettato interviene in materia di versamenti ed accertamenti, rendendo necessaria la modifica dell'art. 30 "Accertamento" e dell'art. 33 "Riscossione";

c) ai sensi della delibera ARERA n. 444/2019 del 31/10/2019 "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che introduce gli elementi informativi minimi per la trasparenza del servizio RSU da pubblicare tramite il sito internet e da stampare nel documento di riscossione (avviso di versamento). Il documento è da inviare in formato cartaceo salvo che il destinatario scelga di farsi inviare il documento in formato elettronico rendendo necessario l'integrazione dell'articolo 33 "Riscossione";

d) ai sensi dell'art 15bis, comma 15ter DL34/2019 i versamenti della Tari la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 23/07/2020

applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. Pertanto le scadenze di versamento della TARI sono fissate al 02 maggio ed al 02 dicembre, fatta salva la scadenza 2020 già stabilita nel 16/10/2020 e 16/02/2021 a seguito dell'emergenza legata alla diffusione del virus Covid -19;

e) di quanto disposto dall'art.58-quinquies del D.L.124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/19 n.157, che interviene sull'allegato 1 al regolamento di cui al DPR159/99 per accorpate gli "studi professionali" (fino ad oggi associati ad "uffici" ed "agenzie") a "banche ed istituti di credito"; ciò rende necessaria la revisione (all'interno del regolamento in oggetto) della tabella relativa alle classi in cui sono ripartite le utenze non domestiche ai fini dell'individuazione della tariffa/mq applicabile, al fine di aggiornarla con il novellato inquadramento degli "studi professionali";

f) della necessità di migliorare il dettato regolamentare dell'art. 22bis relativo alle "Riduzioni per le utenze non domestiche per imprenditori" che vengono contestualmente ampliate;

g) dell'approvazione nella seduta odierna del nuovo Regolamento Generale delle Entrate nel quale si è inteso, al fine di semplificare la gestione dei tributi comunali, inserire un'unica regolamentazione per tutti i tributi relativi all'applicazione dei seguenti articoli n. 31 "Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento", n. 32 "Sanzioni", n. 34 "Interessi", n. 35 "Rimborsi" e n. 36 "Somme di modesto ammontare" precedentemente inseriti nel regolamento TARI che vengono quindi abrogati;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche (legge 68/14);
- il DPR 158/99 così come modificato, da ultimo, dall'art.58-quinquies del D.L.124/19 convertito con modificazioni dalla L.157/19;
- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art.1 commi 738 e 780 della L.160/19;

Preso atto:

- che il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria;
- del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento sull'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- del Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. n.295 del 17/12/2019, con cui è stato differito al 31/03/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e delle ulteriori proroghe dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previste : a) dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 23/07/2020

febbraio 2020), che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; b) dal decreto Cura Italia (art. 107 comma 2) che per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020, così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020 ;

- di quanto disposto dall'art.53 comma 16 della L.388/2000, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Considerato infine che:

- sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2020;

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che gli interventi relativi all'oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali;

Con voti favorevoli unanimi dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI APPROVARE le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2) DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;

3) DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dall'1/1/2020;

Tutti gli interventi relativi all'oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali.



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 23/07/2020

OGGETTO:

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI)**

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

IL SINDACO

GIOVANNINI MONIA

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CRISO MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Settore Economico Finanziario
Proposta N° 23/2020

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole Contrario

Data 14/07/2020	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	RAG. CRISTINA BRANDOLA

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267,

Favorevole Contrario

Data 14/07/2020	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
	RAG. CRISTINA BRANDOLA